

## Relazione illustrativa

In adesione ad osservazioni del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro la pdl apporta modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015).

In particolare l'articolo 1 introduce due nuovi capoversi del preambolo:

- a) il 13 bis precisa che le azioni sulla sicurezza integrata previste dall'art. 2 della l.r. 11/2020 sono di responsabilità regionale anche se costruite con la partecipazione degli enti locali;
- b) il 13 ter estende a tutti gli Enti del Terzo Settore le previsioni della legge che citano le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato.

L'articolo 2 abroga il comma 3 dell'articolo 7 il quale prevede che “il comune coordina le attività di sicurezza partecipata anche con la collaborazione delle prefetture e delle forze di polizia”.

L'articolo 3 modifica l'articolo 11 della l.r. 11 precisando che la Regione detta linee guida sulle azioni per il presidio della sicurezza integrata, non per il controllo del territorio.

L'articolo 4 abroga il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11 che prevede che alla Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata “sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per la Toscana, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2002”.

L'articolo 5 precisa che la formazione dell'art. 24 della l.r. 11/02020 promossa dalla Regione dei Nuclei specializzati riguarda solo l'ambito delle competenze della polizia locale.

L'articolo 6 modifica l'articolo 43 della l.r. 11/2020 per precisare che l'attività di mediazione sociale della polizia locale si svolge nell'ambito della propria attività d'istituto.

L'articolo 7 abroga l'articolo 44 della l.r. 11/2020 sulle “Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie”.

L'articolo 8 apporta due modifiche all'articolo 51 per rimediare ad un refuso del comma 5 ed introdurre con il nuovo comma 7bis una norma transitoria per i procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente.